

# ALLEGATO B

1

_____ STATUTO _____
della società "PICCOLI PASSI SARNO S.r.l. Impresa Sociale". _____
_____ DENOMINAZIONE _____
ARTICOLO 1) E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata denominata "PICCOLI PASSI SARNO S.r.l. Impresa Sociale"._____
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale"._____
_____ SEDE _____
ARTICOLO 2) La società ha sede nel Comune di Sarno (SA)._____
L'indirizzo completo della sede sociale è comunicato al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di cui all'articolo 111 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile._____
La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze._____
_____ OGGETTO _____
ARTICOLO 3) La società esercita in via stabile e principale e senza fini di lucro le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:_____
- Formazione e assistenza per l'educazione dei bambini con scuola dell'infanzia, asilo nido e micronido con mensa, scuole elementari, attivita' di sostegno scolastico;_____
- servizi di intrattenimento e di divertimento dei bambini con ludoteca, campo estivo, corsi di musica canto danza teatro informatica e lingua;_____
- servizio di trasporto bambini con automezzi in dotazione della societa';_____
- gestione ed organizzazione di manifestazioni culturali in genere, concerti, spettacoli, cineforum, convegni, teatri, mostre seminari;_____
- corsi didattici e corsi di formazione professionale;_____
- promozione di iniziative socio sportive, ricreative sul territorio;_____
- studi di ricerca sul territorio per la conoscenza delle condizioni sociali ed ambientali al fine di produrre relazioni ed interventi, anche di concerto con organi competenti per territorio;_____
- promozione ed iniziative per bambini svantaggiati, palestre a scopo terapeutico riabilitativo e tutte le attivita' atte a prevenire stati di disagio sociale dei bambini._____
_____ _La società intende svolgere in via principale l'attività dell'impresa sociale con relativi ricavi in misura superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi o a quella perpetuale che sarà altrimenti definita dalla normativa di settore._____

La società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese aventi scopi affini e analoghi o complementari o comunque connessi al proprio scopo. \_\_\_\_\_

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari necessarie ed anche soltanto utili per il raggiungimento dei suoi fini, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie reali a favore proprio o di terzi, ma nei limiti fissati dagli attuali orientamenti giurisprudenziali, con espressa esclusione delle attività riservate ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385 e successive norme, nonché di ogni altra attività vietata dalle presenti o future normative. \_\_\_\_\_

#### DURATA

ARTICOLO 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 salvo proroga o anticipato scioglimento. \_\_\_\_\_

#### DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 5) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dagli atti o successivamente comunicato all'organo amministrativo. \_\_\_\_\_

#### CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le disposizioni di legge. \_\_\_\_\_

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. \_\_\_\_\_

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme unanime delibera assembleare. \_\_\_\_\_

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. \_\_\_\_\_

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente \_\_\_\_\_ nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato \_\_\_\_\_ anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con \_\_\_\_\_

conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

#### PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

ARTICOLO 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

ARTICOLO 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

#### LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

ARTICOLO 10) Ai lavoratori nell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti ed accordi collettivi applicabili.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto indicato dalla normativa di riferimento.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, salvo diversa disposizione di legge. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei lavoratori all'organizzazione aziendale.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

#### DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ARTICOLO 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonché la decisione su eventuali provvedimenti di

# ALLEGATO B

4

diniego di ammissione o di esclusione di soci. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 12) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: \_\_\_\_\_

l'argomento oggetto della decisione; \_\_\_\_\_

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; \_\_\_\_\_

la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato; \_\_\_\_\_

l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; \_\_\_\_\_

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari. \_\_\_\_\_

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci. \_\_\_\_\_

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare: \_\_\_\_\_

l'argomento oggetto della decisione; \_\_\_\_\_

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; \_\_\_\_\_

la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato. \_\_\_\_\_

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario. \_

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo \_\_\_\_\_ di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal Registro delle Imprese. \_

ARTICOLO 13) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del

metodo collegiale.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 14) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.\_\_\_\_\_

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 15) L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.\_\_\_\_\_

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.\_\_\_\_\_

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.\_\_\_\_\_

Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.\_\_\_\_\_

Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.\_\_\_\_\_

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 16) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.\_\_\_\_\_

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.\_\_\_\_\_

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro Imprese.\_\_\_\_\_

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla\_\_\_\_\_ società.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 19) Le decisioni dei soci sono prese con il voto

favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.\_\_\_\_\_

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge, sia per la prima che per la seconda convocazione.\_\_\_\_\_

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.\_\_\_\_\_

Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni: siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;\_\_\_\_\_

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;\_\_\_\_\_

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;\_ vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.\_\_\_\_\_

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).\_\_\_\_\_

ARTICOLO 20) Le decisioni dei soci che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti dei lavoratori inquadrati nell'impresa sociale e/o i destinatari dell'attività sociale.\_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA\_\_\_\_\_

ARTICOLO 21) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:\_\_\_\_\_

a) da un amministratore unico;\_\_\_\_\_

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.\_\_\_\_\_

\_Gli amministratori possono essere soci o non soci.\_\_\_\_\_

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.\_\_\_\_\_

Ai sensi del D.Lgs.n.112/2017, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti

# ALLEGATO B

7

requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:\_\_\_\_  
- assenza di precedenti penali e carichi pendenti;\_\_\_\_\_  
- accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa  
sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali generali;  
\_\_\_\_

- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti  
continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita  
o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre  
imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da  
comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura  
economica con la società, in forza di rapporti d'affari, di  
consulenza professionale o altro, tali da comprometterne  
l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di  
compatibilità per la sussistenza del requisito di  
indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle  
funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti  
interessati.\_\_\_\_\_

Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed  
indipendenza dei soggetti nominati alla carica di  
amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione  
sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società  
entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.\_\_\_\_

ARTICOLO 22) Il consiglio di amministrazione, quando esiste,  
ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente;  
può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga  
opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori  
delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri  
poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di  
presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.\_\_\_\_\_

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con  
le modalità di seguito indicate.\_\_\_\_\_

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli  
interessi della società ed ogni volta che uno degli  
amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la  
sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato  
membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata,  
telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura  
del presidente o del vice presidente o di un amministratore  
delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di  
urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un  
giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente  
costituito con la presenza della maggioranza dei membri in  
carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto  
ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede  
l'adunanza.\_\_\_\_\_

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di  
amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti  
tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci  
effettivi, ove nominati.\_\_\_\_\_

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del

consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

ARTICOLO 23) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 24) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

ARTICOLO 25) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

ARTICOLO 26) Il compenso ai membri dell'organo amministrativo è fissato dai soci esercizio per esercizio con divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili attraverso corresponsione di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi settori e condizioni salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire

specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento.

ARTICOLO 27) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par.2 sez.VI bis capo V titolo V del Codice Civile, nonché del D.Lgs.n.112/2017.

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 28) Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.112/2017, la società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt.2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

ARTICOLO 29) I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n.112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

ARTICOLO 30) Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### ESERCIZI E BILANCIO SOCIALE

ARTICOLO 31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio, la società è tenuta a redigere il bilancio sociale nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della normativa di settore.

Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società.

## UTILI

ARTICOLO 32) Salvo la possibilità prevista dal comma 3 dell'art.3 e dall'art.16 del D.Lgs.n.112/2017, l'impresa sociale deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria e ad incremento del patrimonio.

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto ed ai sensi della normativa di settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

## SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 33) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il patrimonio residuo risultante dopo la restituzione dei conferimenti effettuati dai soci, sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art.12 del D.Lgs.n.112/2017.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 34) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove è ubicata la sede della società su istanza della parte più diligente. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro giudicherà, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo diritto ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.